

4.10. In relazione alla posizione dell'imputato [REDACTED], innanzitutto il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Torino impugna la sentenza nella parte in cui ha assolto l'imputato dal reato di rivelazione di segreti d'ufficio di cui al capo 82, chiedendo la riforma della decisione e la condanna anche per tale capo, ritenendo erronea la motivazione del Tribunale.

[REDACTED] sostituto commissario di polizia, era imputato di due reati: quello (appunto) di cui all'art. 326 c.p. per aver rivelato a [REDACTED] pregiudicato di spicco della 'ndrangheta torinese, che era sottoposto a intercettazione; al capo 83, quello di cui all'art. 479 c.p. per falso ideologico in atto pubblico, in relazione alla relazione di servizio del 9 novembre 2015.

Il Tribunale lo ha condannato solo per il secondo reato, assolvendo per il primo "perché il fatto non sussiste", ritenendo non provato che fosse stato proprio [REDACTED] a informare [REDACTED] dell'attività di captazione in corso.

Il P.M. contesta questa conclusione, ritenendo che la sentenza abbia compiuto un'errata valutazione della prova logica, svalutando il quadro complessivo degli elementi convergenti. Nella ricostruzione accusatoria, [REDACTED] - pur formalmente trasferito dalla Squadra Mobile da circa un anno - manteneva contatti personali e confidenziali con [REDACTED] da lui conosciuto da anni e del cui spessore criminale era pienamente consapevole. È documentato, rileva il P.M., che dopo l'incontro del 9

novembre 2015 tra [REDACTED] e il dirigente della Squadra Mobile, [REDACTED], e quello successivo del 14 novembre 2015 con [REDACTED], quest'ultimo disattivò il proprio telefono sul quale era installato un captatore informatico, comportandosi come persona consapevole di essere intercettata. La sequenza temporale di tali eventi - l'incontro in Questura, la redazione della relazione di servizio e, a breve distanza, la dismissione del telefono - non può, secondo il P.M., essere frutto del caso. Il Tribunale avrebbe commesso un errore di metodo "atomizzando" i singoli elementi e negando valore inferenziale al loro insieme. Viene ricordato che lo stesso Tribunale ha definito "gravemente inopportuni" i rapporti di [REDACTED], riconoscendogli di fatto accesso ad ambienti investigativi e relazioni interne alla Polizia. Dunque, il primo "salto logico" denunciato in sentenza - la difficoltà di individuare chi avrebbe fornito a [REDACTED] l'informazione riservata - non sussiste, poiché egli, per la sua lunga esperienza e i rapporti con gli ex colleghi, aveva verosimilmente la possibilità di acquisire informazioni riservate. Il P.M. ritiene poi infondata anche la seconda obiezione del Tribunale, relativa alla mancata certezza che fosse stato proprio [REDACTED] a trasmettere la notizia a [REDACTED]. Il complesso delle intercettazioni e degli eventi successivi renderebbe tale ipotesi la sola logicamente sostenibile: la conversazione del 14 novembre 2015 - il cosiddetto "monologo" di [REDACTED] - contiene riferimenti espliciti a [REDACTED] e a [REDACTED] e mostra un soggetto che si lamenta di essere registrato e perseguitato. Per il P.M., la spiegazione più coerente è che [REDACTED] avesse effettivamente informato [REDACTED] dell'attività di intercettazione. Viene inoltre richiamata un'intercettazione del 28 ottobre 2015 - precedente l'incontro [REDACTED] - in cui [REDACTED] discuteva con [REDACTED] di presunte tecniche di intercettazione tramite virus informatici: per il P.M. si tratta di un discorso generico, riferito al passato, non di una consapevolezza attuale. Ciò dimostrerebbe che solo successivamente, e dunque dopo i contatti con [REDACTED] acquisì la certezza di essere intercettato sul proprio iPhone. Secondo l'appellante, il Tribunale avrebbe frainteso la portata di tale passaggio e ignorato la concatenazione logica tra gli eventi del novembre 2015, privando la prova indiziaria della sua forza complessiva. Il P.M. chiede quindi che la Corte d'appello rivaluti l'intero compendio probatorio secondo il criterio dell'unità logica degli elementi, riconoscendo la penale responsabilità di [REDACTED] anche per il reato di cui all'art. 326 c.p., e disponga la condanna conformemente alle conclusioni formulate in primo grado.

In relazione a tale appello del PM, con memoria depositata in data 22 settembre 2025 (contestualmente al deposito della rinuncia dell'imputato alla prescrizione maturata con riguardo al delitto di cui al capo 83), la difesa di [REDACTED] ha chiesto che venga dichiarato inammissibile l'appello proposto dal P.M., per carenza di interesse, alla luce dell'intervenuta (prima ancora del deposito dell'atto di appello) prescrizione del reato, che l'appellante assume essere maturata il 23 agosto 2023.

4.11. Anche la difesa di ██████ impugna la sentenza, relativamente alla condanna intervenuta per il falso ideologico in atto pubblico (art. 479 c.p., capo 83) relativo alla relazione di servizio redatta il 9 novembre 2015.

4.11.A. Il primo motivo di gravame contesta l'affermazione di responsabilità ricordando che la contestazione riguarda una relazione di servizio che ██████ redasse al cospetto del dirigente della Squadra Mobile, dott. ██████ in cui riferiva di aver incontrato il 26 settembre 2015 il pluripregiudicato ██████, dal quale avrebbe appreso che era certo di trovarsi sotto intercettazione telefonica da parte della Squadra Mobile di Torino. Secondo l'accusa, ██████ avrebbe falsamente attestato di non aver avuto contatti o incontri precedenti con il ██████, al fine di sviare i sospetti di essere egli stesso la fonte della fuga di notizie.


Sul punto, la difesa sostiene che la lettura data dal Tribunale è errata e che nella relazione incriminata non vi è alcuna falsità. ██████, infatti, nell'annotazione in questione, non ha mai affermato di non aver avuto contatti con il ██████, essendosi invero limitato a riferire quanto il ██████ gli disse, cioè di non averlo chiamato "per ovvie ragioni". Si tratterebbe, dunque, di un discorso indiretto ("apprendevo dallo stesso che..."), in cui il pubblico ufficiale riporta le parole altrui senza farle proprie. La relazione, pertanto, sarebbe una fedele trascrizione di quanto udito dal ██████ non un'attestazione di scienza propria, non potendo dunque integrare il falso in atto pubblico. Il significato di quelle parole - spiega la difesa - è perfettamente coerente con il contenuto complessivo della relazione e con la notizia che ██████ intendeva trasmettere al superiore, ossia la certezza di ██████ di essere intercettato e la conseguente cautela nel comunicare al telefono. La locuzione "per ovvie ragioni" si riferiva proprio a tale sospetto, non a una giustificazione di ██████. Del resto, come si legge nella stessa relazione, ██████ consigliava a ██████ di non chiamarlo a sua volta "per la mia tranquillità era più logico se anche io evitassi di chiamarlo", frase che presuppone l'esistenza di contatti precedenti e dunque esclude qualsiasi intento dissimulatorio. La difesa richiama inoltre la deposizione del teste ██████, che in udienza ha dichiarato di aver chiesto ██████ di "scrivere esattamente quello che gli disse ██████", confermando che la relazione doveva limitarsi a riportare le parole del pregiudicato, non a descrivere i contatti complessivi tra i due. ██████, quindi, avrebbe eseguito l'ordine ricevuto, redigendo un documento conforme alla consegna. Nessuno, neppure il superiore, gli chiese di riferire sui contatti precedenti o successivi, sicché non poteva configurarsi alcuna omissione penalmente rilevante. Il reato di falso ideologico - ricorda la difesa - punisce il pubblico ufficiale che attesta come vere circostanze non avvenute o che altera dichiarazioni ricevute. Nel caso di specie, non vi è prova che l'incontro del 26 settembre 2015 non sia avvenuto, né che il contenuto delle dichiarazioni del ██████ sia stato alterato o travisato. L'atto riporta fedelmente un dialogo realmente intercorso, e dunque manca la "*immutatio veri*" richiesta dalla norma. Sul piano soggettivo,


poi, la sentenza sarebbe viziata da travisamento: il Tribunale ha ritenuto che [redacted] volesse “creare un infingimento”, cioè dare l’apparenza che quello del 26 settembre fosse l’unico incontro con [redacted]. Ma, osserva la difesa, tale valutazione si fonda su un presupposto erroneo: [redacted] non era stato incaricato di riferire tutti i contatti, bensì solo di riportare ciò che [redacted] gli aveva detto in quella specifica occasione. L’atto, dunque, non può essere giudicato mendace per ciò che non conteneva e che non era tenuto a contenere.

4.11.B. Con il secondo motivo si deduce nullità della sentenza per difetto di correlazione tra accusa e decisione (artt. 521 e 522 c.p.p.), poiché il Tribunale avrebbe mutato il nucleo dell’addebito. L’imputazione descrive infatti una condotta commissiva (“*falsamente affermava di non avere avuto contatti...*”), mentre la sentenza fonda la colpevolezza su una condotta omissiva (“non aveva riferito tutti i contatti avuti”). Tale mutamento sostanziale, avvenuto senza modifica della contestazione, avrebbe violato il diritto di difesa. L’imputato si è difeso dall’accusa di aver scritto il falso, non da quella - diversa - di aver omesso informazioni non richieste.

4.11.C. Il terzo motivo riguarda la quantificazione della pena, ritenuta eccessiva. La pena base è stata determinata in misura superiore al minimo edittale senza adeguata motivazione, nonostante il riconoscimento delle attenuanti generiche e la modesta gravità della condotta, che si inseriva in un contesto ben più ampio e delicato di indagini su possibili fughe di notizie all’interno della Squadra Mobile.

4.11.D. Con atto del 15 settembre 2025, depositato il 22 settembre 2025, [redacted] ha espressamente rinunciato alla prescrizione maturata con riguardo a tale reato (capo 83).








MOTIVI DELLA DECISIONE

0. La motivazione della presente sentenza si svilupperà secondo un ordine che non ricalca quello seguito nello svolgimento del processo - che, come visto, ripercorre le posizioni di ciascun imputato e reato seguendo i tre filoni investigativi -, ma che privilegia la trattazione preliminare delle questioni che, per la loro natura, precedono o precludono la cognizione nel merito. Si tratta di un criterio imposto dalla struttura stessa del giudizio, nel quale talune sopravvenienze o vizi processuali esauriscono la cognizione della Corte su singole posizioni senza che sia necessario - o consentito - addentrarsi nella valutazione del merito delle rispettive impugnazioni.

In tale prospettiva, la motivazione sarà dunque articolata come segue.

Si tratterà anzitutto dell'inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero relativo alla pronunciata assoluzione di  dal reato di cui al capo 82 (par. 1). Seguirà la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado in relazione al capo 83 della medesima posizione





1. Il Pubblico Ministero ha impugnato la sentenza di primo grado nella parte in cui ha assolto ~~XXXXXXXXXX~~ dal reato di cui al capo 82 (rivelazione di segreto d'ufficio, art. 326 cod.pen.), chiedendo la riforma della decisione e la condanna dell'imputato anche per tale reato.

L'appello è inammissibile per carenza di interesse, in quanto, già al momento del suo deposito, il reato era estinto per prescrizione.

Invero, il reato di cui all'art. 326 cod.pen. è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Il termine di prescrizione ordinario è pertanto di sei anni, ai sensi dell'art. 157 comma 1 cod.pen., e il termine massimo, comprensivo dell'aumento di un quarto derivante dagli atti interruttivi intervenuti nel corso del procedimento ai sensi dell'art. 161 comma 2 cod.pen., è di sette anni e sei mesi. Assunto come *dies a quo* il giorno di commissione del fatto (14 novembre 2015), il termine massimo di prescrizione è dunque da individuare nella data del 14 maggio 2023. A tale data occorre sommare i complessivi 160 giorni di sospensione del corso della prescrizione verificatisi nel corso del primo grado - di cui si è già dato conto nella parte che precede -, per effetto dei quali il termine di prescrizione risulta decorso al 21 ottobre 2023. L'atto di appello del Pubblico Ministero è stato depositato l'8 novembre 2023. Ne discende che, già alla data di proposizione dell'impugnazione, il reato di cui al capo 82 era prescritto.

Non avendo il Pubblico Ministero dedotto nel gravame un interesse concreto all'impugnazione, rispondente a una ragione obiettivamente riconoscibile all'eliminazione della pronuncia assolutoria, deve dichiararsi l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. a), cod.proc.pen.,

È infatti noto il principio secondo il quale deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse l'impugnazione del pubblico ministero avverso la sentenza di assoluzione per insussistenza del fatto

qualora, dopo la pronuncia della sentenza impugnata, sia maturata la causa estintiva del reato, salvo che emerga un interesse concreto del pubblico ministero alla decisione, laddove tale interesse risponda al duplice requisito (sostanziale e formale): che esso sia rispondente a una ragione obiettivamente riconoscibile (così, Cass. Pen. Sez. 4 - , Sentenza n. 44951 del 15/10/2021 Ud. (dep. 06/12/2021) Rv. 282243 – 01) e che sia indicato nel gravame. Su tale ultimo punto, invero, l'orientamento giurisprudenziale di legittimità oramai consolidato è nel senso che : *“È inammissibile, per mancanza di interesse, il ricorso ... con il quale il pubblico ministero deduca carenze ... in ordine a una pronuncia assolutoria ..., ove sia intervenuta la causa estintiva della prescrizione (nel caso di specie, maturata già al momento dell'adozione della decisione impugnata) e nel gravame non sia indicato il concreto risultato vantaggioso che l'impugnante conseguirebbe grazie alla corretta applicazione della legge”* (Sez. 1 - , Sentenza n. 5123 del 03/02/2026 Ud. (dep. 09/02/2026) Rv. 289489 – 01, nonché: Sez. U, n. 6203 del 1993, Rv. 193743-01; Sez. U, n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01; Sez. U, n. 42 del 1995, Rv. 203093-01; Sez. U, n. 10372 del 1995, Rv. 202269-01; Sez. U, n. 20 del 1996, Rv. 206169-01).

Nel caso di specie, nell'atto di appello, nel dedursi l'erroneità della pronuncia assolutoria resa dal Tribunale, non è stato indicato alcun interesse all'affermazione della corretta applicazione della legge; solo in sede di discussione – dunque tardivamente - il P.M. appellante ha dedotto l'interesse consistente nella connessione tra il reato oggetto di appello e quello di cui al capo 83 - oggetto di impugnazione dell'imputato -, ritenendo che l'accertamento della rivelazione avrebbe rilevanza ai fini del giudizio sul falso. La Corte ritiene che tale prospettazione - si ripete, tardiva (perché l'interesse deve essere dedotto nell'atto di impugnazione e non può essere integrato in sede di discussione) - è altresì sostanzialmente infondata, per ragioni che è opportuno esplicitare.

Sebbene sia stato talvolta affermato che: *“Sussiste l'interesse del pubblico ministero ad appellare la sentenza di assoluzione dell'imputato da un reato per il quale, al momento della presentazione dell'impugnazione, sia maturata la causa estintiva della prescrizione, qualora detto reato costituisca presupposto del delitto di riciclaggio, parimenti oggetto d'impugnazione, trovando l'accertamento della condotta relativa al reato estinto ragion d'essere nell'intima connessione che lega la stessa a quella riciclaggio”* (così Cass. Pen., Sez. 2 - , Sentenza n. 30304 del 08/06/2021 Ud. (dep. 03/08/2021) Rv. 281912 – 01), ritiene la Corte che tale principio, espresso in materia di riciclaggio e accertamento del delitto presupposto, non possa essere applicato al caso di specie, atteso che in quel contesto è stato affermato che negare tale interesse avrebbe significato *“affermare la definitiva esclusione della responsabilità penale per le condotte di appropriazione indebita e truffa e così escludere il delitto presupposto dei riciclaggi con conseguente non configurabilità delle*

predette condotte.” Il nesso rilevante, in quella ipotesi, era dunque strutturale, atteso che i delitti prescritti erano presupposto necessario del riciclaggio.

Nel caso di specie, invece, il delitto di falso ideologico in atto pubblico di cui all'art. 479 cod.pen. non presuppone strutturalmente la rivelazione di segreto d'ufficio; si tratta infatti di fattispecie autonome e del tutto indipendenti sul piano degli elementi costitutivi. L'accertamento della falsità dell'annotazione non richiede dunque, nemmeno in via di fatto, l'accertamento della rivelazione.

La declaratoria di inammissibilità dell'appello del Pubblico Ministero per il capo 82 va pertanto confermata anche con riguardo alla prospettazione svolta in sede di discussione.

2. Con il secondo motivo di appello, la cui trattazione – atteso l'esito - assorbe la questione proposta nel merito circa l'affermazione di responsabilità, ~~████████████████████~~ **in relazione al reato di falso di cui al capo 83, ha dedotto la nullità della sentenza impugnata per difetto di correlazione tra imputazione e decisione, ai sensi dell'art. 521 comma 1 cod.proc.pen.** La questione è stata proposta in via subordinata rispetto al primo motivo relativo all'insussistenza del fatto. Tuttavia, l'ordine logico delle questioni impone di esaminarla per prima. Invero, il difetto di correlazione, come accertato, esaurisce il giudizio di questa Corte senza che residui spazio per la cognizione nel merito.

Il capo 83 di imputazione contesta a ~~████████████████████~~ il reato di falso ideologico in atto pubblico ai sensi dell'art. 479 cod.pen., in relazione alla relazione di servizio redatta il 9 novembre 2015 al cospetto del dirigente della Squadra Mobile, dott. ~~████████████████████~~. La condotta addebitata è descritta nei seguenti termini: *“falsamente affermava di non avere avuto contatti telefonici né incontri con ~~████████████████████~~ pregressi al riferito incontro del 26.9.2015, avendo invece avuto plurimi contatti telefonici e incontri con il predetto nei mesi antecedenti al riferito incontro”*. Si tratta dunque della contestazione di una condotta commissiva consistita nell'attestazione diretta, in prima persona, di un fatto negativo - l'assenza di contatti pregressi - con la consapevolezza della sua falsità.

Per verificare la corrispondenza tra questa contestazione e la decisione del primo giudice, occorre muovere dal testo integrale della relazione di servizio incriminata, che qui si riporta:

“In data 26 settembre 2015, verso le h. 09.00 incontravo in un locale pubblico di “Barriera Milano” il noto ~~████████████████████~~ con il quale mi intrattenevo a conversare per circa una ventina di minuti. Nel corso della conversazione apprendevo dallo stesso (che aveva il mio numero di cellulare) che per ovvie ragioni non mi aveva mai telefonato. Alla mia richiesta mi specificava di essere certo di trovarsi sotto intercettazione telefonica da parte della Squadra Mobile di Torino; io naturalmente

chiedevo altre spiegazioni ma, lo stesso, senza altro aggiungere si limitava a confermare ribadendo di avere la certezza assoluta di quanto aveva affermato pocanzi, ma aggiungeva di non spiegarsi le ragioni visto che si stava comportando correttamente. Voglio precisare che, quanto detto da [REDACTED] [REDACTED] non era una domanda allo scrivente per avere delle conferme, ma una sua certa affermazione, nello specifico mi precisava che per la mia tranquillità era più logico se anche io evitassi di chiamarlo al telefono, anche perché sempre a suo dire chi "ascoltava" avrebbe potuto interpretare male la nostra conoscenza...".

La lettura del documento rivela immediatamente che la condotta contestata - l'attestazione diretta, in prima persona, dell'assenza di contatti pregressi con [REDACTED] - non si rinviene nel testo. La frase incriminata ("che per ovvie ragioni non mi aveva mai telefonato") non è un'affermazione propria di [REDACTED]; essa è, invece, inserita in una proposizione oggettiva retta dal verbo cognitivo "apprendevo (dallo stesso che)", e riporta pertanto, in discorso indiretto, le parole di [REDACTED] non una attestazione di scienza propria del pubblico ufficiale. Peraltro, proprio la consegna impartita dal dirigente [REDACTED] - "scrivimi esattamente quello che ti ha detto [REDACTED]", come confermato dallo stesso [REDACTED] in sede dibattimentale - era in tali termini e la tecnica redazionale adottata dall'imputato (discorso indiretto) è coerente con tale richiesta.

Il fatto storico, dunque, è diverso da quanto descritto nel capo di imputazione ed è altresì sensibilmente diverso anche da quanto ricostruito in sentenza, ove si legge:

"...è documentale che [REDACTED] abbia scritto espressamente che [REDACTED] non lo ha mai chiamato ("nel corso della conversazione apprendevo dallo stesso (che aveva il mio numero di cellulare) che per ovvie ragioni non mi aveva mai telefonato"). Si tratta di una circostanza, pacificamente, falsa: [REDACTED] aveva chiamato direttamente [REDACTED] con la propria utenza e lo aveva invitato a registrarla in rubrica. ... [REDACTED] tace appositamente tale aspetto perché non vuole mettere nero su bianco di avere relazioni continue con il criminale..."⁴.

Dunque, il Tribunale afferma - come peraltro ritenuto anche dal P.M. appellante - che la relazione di servizio costituisce un artificio retorico tramite il quale [REDACTED] impossibilitato a scrivere più di quanto gli era stato chiesto - pena il rischio di una evidentissima *accusatio manifesta*, - utilizzava il discorso indiretto e - più in generale - tutto il contenuto dell'annotazione, formalmente rispondente a quanto richiestogli, per attribuire a [REDACTED] una frase - ma più in generale, tutta una conversazione - che veicolava il messaggio che lo stesso [REDACTED] fosse già a conoscenza al momento

⁴ V. Sent., pag. 516

del loro incontro di essere intercettato, così allontanando da sé il sospetto di essersi recato presso gli uffici della Squadra Mobile per avere informazioni certe o più precise al riguardo.

Non si tratta dunque, né dell'attestazione diretta di un fatto negativo (come contestato), né della semplice omissione dei contatti plurimi (come ritenuto in sentenza), ma di un più raffinato stratagemma retorico che opera sul piano dell'implicatura, non su quello dell'attestazione esplicita.

Il Tribunale, consapevole della difficoltà di ricondurre la frase incriminata al paradigma dell'attestazione commissiva diretta descritta nel capo di imputazione, ha spostato il fuoco della condanna su ciò che [redacted] non ha scritto: l'omissione di riferire i plurimi contatti e incontri intercorsi prima e dopo il 26 settembre 2015. In sentenza, dopo il passaggio appena riportato, si legge anche: *"...tutta la relazione di servizio punta a creare un infingimento, ovvero a creare l'apparenza che quello del 26.9.15 fosse stato l'unico incontro con [redacted] e ad eludere una questione centrale, ovvero i plurimi, ingiustificabili contatti e incontri con [redacted]"*. Ciò significa che il fatto ritenuto penalmente rilevante dalla sentenza è costituito, non dall'aver scritto qualcosa di falso - che è la condotta commissiva contestata - ma dall'aver omesso di scrivere qualcosa di vero - la descrizione dei progressi ingiustificabili contatti con [redacted], non richiesta dalla consegna del superiore e non contemplata nell'imputazione - poiché, all'evidenza, ciò avrebbe potuto creare nel suo interlocutore (il [redacted]) sospetti con riguardo ai motivi per i quali l'imputato era interessato alle indagini in corso su [redacted]

La violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza sancito dall'art. 521 cod.proc.pen. è di tutta evidenza. Come noto, il parametro di riferimento non è la mera corrispondenza formale tra le parole del capo di imputazione e quelle della sentenza, ma la verifica sostanziale della corrispondenza del fatto, funzionalmente a che l'imputato abbia avuto la concreta possibilità di difendersi dal fatto così come accertato dal giudice. Orbene, [redacted] ha impostato la propria difesa sul presupposto che la frase incriminata non costituisse una sua attestazione diretta ma l'attestazione circa le parole di [redacted] conformemente alla consegna ricevuta da [redacted]. Questa era la contestazione a cui rispondere. La sentenza lo ha invece ritenuto colpevole per una condotta omissiva - il non aver riferito ciò che non gli era stato chiesto di riferire - strutturalmente diversa da quella commissiva sulla quale era stata impostata l'intera difesa. Ma vi è di più: entrambe le ricostruzioni - quella dell'imputazione e quella della sentenza - si rivelano più anguste del fatto storico realmente rilevante, che questa Corte non è chiamata ad accertare nel merito ma che è opportuno identificare nella sua dimensione autentica ai fini della corretta individuazione del vizio di correlazione. Il nucleo di quel fatto è costituito dall'uso strumentale dell'annotazione nel suo complesso: [redacted] attribuendo a [redacted] - come notizia ricevuta passivamente nel corso di un incontro episodico - la certezza di trovarsi sotto

intercettazione telefonica, costruiva un atto funzionalmente orientato ad allontanare da sé sospetti. A prescindere dalla veridicità del contenuto dell'annotazione, ciò che rileva è che, né l'imputazione, né la sentenza hanno messo a fuoco questo più ampio fatto dissimulatorio; invero, la prima si è fermata alla singola frase sui contatti telefonici, la seconda ha ampliato il fuoco all'omissione dei contatti plurimi, ma nessuna delle due ha colto la dimensione unitaria e strumentale dell'intero documento.

Va pertanto dichiarata la nullità della sentenza impugnata in relazione al capo 83 ai sensi dell'art. 604 comma 1 cod.proc.pen., con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Torino.

Conseguenza necessaria e automatica della declaratoria di nullità è la revoca della dichiarazione di falsità della relazione di servizio del 9 novembre 2015 e della confisca della stessa, disposte dal primo giudice quali statuizioni accessorie alla condanna travolta.

